



Codice Ente 10046

CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

N. 8

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2014

Il giorno quattro Aprile duemilaquattordici alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte.

All'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
VALSECCHI CESARE	X	
TAVOLA MASSIMO	X	
DE' FLUMERI WILNA	X	
ROTA ELEONORA	X	
GAMBIRASIO MARIA TERESA	X	
VALSECCHI LUCA GIOVANNI		X
COLA PAOLO	X	
MAINETTI VALENTINO	X	
MAZZOLENI SONIA	X	

Componente	Presente	Assente
MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI	X	
DIA BOUBOU	X	
PAPINI VERONICA	X	
GHEZZI MARCO	X	
BALOSI CELESTINA	X	
VALSECCHI CRISTINA	X	
GANDOLFI DARIO	X	
VALSECCHI ALDO	X	
TOTALE	16	1

- Consiglieri entrati in aula dopo l'appello: Valsecchi Luca Giovanni
- Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==
- Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 17

Presiede il SINDACO DOTT. CESARE VALSECCHI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO, che cura la redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
ANNO 2014**

<i>Ufficio Proponente</i>	Settore Servizi Economico Finanziari
<i>Responsabile del procedimento</i>	Responsabile Servizio Tributi
<i>Relatore</i>	Assessore al Bilancio

Il Presidente sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Monica Valtolina, in data 18/03/2014:

“Visto l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), di cui la Tassa sui rifiuti (TARI), è una componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 pubblicato in GU n. 54 del 06 marzo 2014, che all'art. 2, comma 1, lett. e) ha soppresso l'ultimo periodo del comma 649, art. 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativo alla disciplina delle riduzioni della parte variabile del tributo TARI per avvio al recupero dei rifiuti assimilati;

Visto l'art. 1, comma 661, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone che *“il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”*;

Considerato che a seguito della suindicata modifica normativa che ha previsto l'esclusione del tributo TARI per le superfici produttive di rifiuti assimilati, al fine di garantire la copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana, si è reso necessario stimare il minor gettito derivante dalle richieste di rimborso o sgravio della parte variabile del tributo da parte dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani; dette riduzioni della parte variabile sono state stimate in euro 136.475,00 e sono state ripartite su tutte le utenze domestiche e non domestiche;

Atteso che in caso di scostamenti tra gettito a preventivo ed a consuntivo del tributo TARI si applica quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale;

Atteso che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

Atteso che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Premesso che l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Premesso che il comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale;

Premesso che con deliberazione separata del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2014, redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, i cui dati ed informazioni utili per la compilazione nonché la relazione descrittiva sono stati trasmessi dal gestore del servizio di igiene urbana, AUSM SPA, in data 19.12.2013 prot. 26889, di cui si allega un riepilogo dei prospetti economico-finanziari (**allegato 1**);

Atteso che l'articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

- a) al comma 654, la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36;
- b) al comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- c) al comma 658, che nella modulazione della tariffa siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata alle utenze domestiche;
- d) al comma 655, che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti, confermando la disciplina contenuta all'articolo 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008;
- e) al comma 659, le riduzioni tariffarie ed esenzioni che il comune con regolamento di cui all'art. 52 del D.LGS. 446/1997 può disciplinare;
- f) al comma 660, le ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura, nel limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- g) al comma 704, della Legge 27.12.2013, n. 147 l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. n. 102/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Ricordato che la TARI si sostanzia come prelievo di natura tributaria non sussistendo uno specifico rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l'onere economico ed il beneficio che il singolo riceve dal servizio;

Considerato che, con riguardo alla determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, con un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento;
- per l'anno 2014, la percentuale di incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente è pari all'uno per cento, come evidenziato nell'**allegato 2**;
- per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all'art. 172 che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 differisce al 30.04.2014 il termine previsto dall'art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 2014;
- è stato redatto dal Servizio Tributi l'allegato prospetto di articolazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche (**allegato 3**), determinate sulla base del Piano Finanziario e della classificazione delle utenze nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge di stabilità 2014;
- che la ripartizione dei costi del servizio, come per l'anno 2013, è stata effettuata secondo la percentuale di incidenza del gettito Tares 2013 tra utenze domestiche e non domestiche e, rispettivamente, 50,04% utenze domestiche e 49,96% utenze non domestiche;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura minima rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1, del regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI l'ammontare globale della riduzione tariffaria prevista per i nuclei familiari che si trovano in particolare situazioni di disagio economico non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2014 in euro 5.430,00;
- ai sensi dell'art. 26, comma 2, del regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI l'ammontare globale delle riduzioni tariffarie previste per le utenze non domestiche in categoria 8, 9, 10, 22, 23, 24, 27 e 29 che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100 per cento non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2014 in euro 43.000,00. In caso contrario, le riduzioni ammissibili sono proporzionalmente ridotte.

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge 147/2013 sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

Atteso che, a seguito della modifica normativa contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. e) del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 la risorsa del bilancio 2014 capitolo 171 - TARI è rideterminata in euro 1.684.077,00 e l'intervento relativo agli sgravi e restituzione di tributi capitolo 341 è rideterminato in euro 243.475,00.

Visti:

- l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, n. 147;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla loro esecutività. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997;

Qualora in sede di conversione del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 dovesse essere ripristinato l'ultimo periodo del comma 649, art. 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la riduzione tariffaria della parte variabile per avvio al recupero da parte dei produttori dei rifiuti assimilati, si

applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI; in tal caso, l'ammontare globale delle riduzioni tariffarie non può eccedere il limite di spesa previsto per l'anno 2014 in euro 20.000,00. In caso contrario, le riduzioni ammissibili sono proporzionalmente ridotte.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e del 1° comma, lett. b), dell'art. 239 entrambi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti nonché il parere favorevole dell'organo di revisione, qui allegati.

D E L I B E R A

1. di determinare ed approvare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,43445	30,59329
2 componenti	0,51048	71,38434
3 componenti	0,57021	91,77987
4 componenti	0,61909	112,17539
5 componenti	0,66796	147,86757
6 o più componenti	0,70598	173,36197

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,74285	0,93233
2	Cinematografi e teatri	0,55714	0,71062
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,94714	1,19384
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,41142	1,77654
5	Stabilimenti balneari	0,70571	0,88116
6	Esposizioni, autosaloni	0,63143	0,80157
7	Alberghi con ristorante	2,22856	2,79983
8	Alberghi senza ristorante	1,76428	2,20575
9	Case di cura e riposo	1,85714	2,33082
10	Ospedale	1,98714	2,50421
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,98714	2,49568
12	Banche ed istituti di credito	1,02143	1,27911
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,83857	2,31661
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,06142	2,58096

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,11428	1,39849
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,02428	2,52979
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,02428	2,54401
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,52285	1,92151
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,02428	2,54401
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,70571	0,88969
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,02143	1,27911
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	10,34426	12,98153
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,00712	11,30732
24	Bar, caffè, pasticceria	7,35426	9,22095
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,75142	4,70428
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,85999	3,58151
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,31568	16,70232
28	Ipermercati di generi misti	2,89713	3,64404
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,49998	8,15787
30	Discoteche, night club	1,93142	2,43315

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

Di dare atto che:

- sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia.
- le tariffe sopra indicate potranno essere modificate qualora nel corso dell'anno si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previsti dalla legge."

Come evidenziato nel verbale **n. 7**, i punti all'Ordine del Giorno n. 2 e 3, in quanto riguardano complessivamente la manovra di bilancio, vengono discussi unitariamente. L'illustrazione dell'Assessore al Bilancio e gli interventi dei Consiglieri sono riportati nel verbale **n. 7**.

Quindi il sig. Sindaco apre la fase della dichiarazione di voto sul punto n. 3.

Intervengono i consiglieri:

Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale afferma che saranno i cittadini che vedranno se devono pagare di più o di meno. In linea generale ritiene che vi sarà un incremento perché se Ausm ha dovuto aumentare il bilancio di 136 mila euro questi soldi devono essere trovati da qualche parte. Ritiene che l'amministrazione ha mancato una promessa fatta ad agosto ai commercianti dicendo loro che non era possibile, cosa invece fatta da altri comuni, tornare alla Tarsu invece della Tares. Si era detto che appena approvato il regolamento si sarebbe fatto qualcosa, ma il regolamento è stato approvato e il contributo ai commercianti è pari solo al 25% . Quello che è stato pagato nel 2013 è ormai passato, per il 2014 alcuni riceveranno qualcosa, sono previsti solo 40 mila euro sui 200 mila pagati. Non possono votare a favore perché si manca alla parola che era stata data ad agosto e a novembre quando si era deciso, per motivi politici, di seguire una certa strada.

Gandolfi Dario – Lavoro, Sviluppo e Libertà – il quale afferma che la realtà è che queste tariffe sono state approvate dal precedente Consiglio Comunale. I valori previsti si sono realizzati. Sulla distribuzione il legislatore ha sbagliato perché si vede che prevale l'interesse di categoria, ad esempio nel caso delle banche. Tali scelte politiche vanno criticate. Se si vuole essere onesti bisogna esprimere un voto favorevole, perché l'impianto era stato costruito dalla vecchia amministrazione e proseguito dalla nuova.

Monteleone Roberto Giovanni – Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre – il quale dichiara che il suo gruppo esprimerà un voto favorevole.

Quindi il sig. Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione “Tassa sui rifiuti (TARI) – determinazione e approvazione delle tariffe anno 2014”

Quindi, messa in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 14 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 3 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, **approva** la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 14 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 3 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. CESARE VALSECCHI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
F.to DOTT. SERGIO BONFANTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. STEFANO SERGIO